

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

***Percorso di aggiornamento e divulgazione coordinato dal  
Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna***

**Webinar 30 ottobre 2017**

***Il SUAP e la nuova disciplina della Conferenza di servizi  
e del procedimento amministrativo***

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Veronica Fattori**

# Domande & Risposte

- 1. È corretto inviare una comunicazione art. 10 bis con invito a conformare la SCIA art 19 nel caso in cui un professionista presenti una segnalazione NON sulla modulistica unificata e/o notifica sanitaria innovata, bensì tramite segnalazione generica di attività produttiva (ad es. una somministrazione in forme speciali)? Grazie**

*Non si tratta di art.10 bis, ma di richiesta di conformazione della scia prevista ai sensi dell'art.19 co.3 della L.241/90 (qualora ovviamente ne sussistano i presupposti):*

*“3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.”*

*Se la scia non viene conformata nei termini che vengono definiti, scatta il divieto di prosecuzione dell'attività. La conformazione è possibile laddove si tratti di elementi non sostanziali che non vadano ad inficiare l'efficacia della scia.*

- 2. Volevo capire come mai la Regione Toscana con il sistema STAR rilascia una ricevuta di acquisizione Pratica e Inizio attività in discordanza con la norma del rilascio della Ricevuta del formalmente corretta prevista dalla legge**

*Il sistema STAR al pari del sistema SuapER/Accesso Unitario della Regione Emilia Romagna rilascia in automatico una ricevuta di corretto invio della pratica.*

*È solo attraverso un sistema di back office che dialoghi con la piattaforma telematica che è possibile impostare una protocollazione automatica dell'istanza e la restituzione di una ricevuta con le relative informazioni prescritte dall'art.18 bis L.241/90.*

- 3. Perché solo il SUAP può rilasciare la ricevuta telematica prevista dalla legge**

*La norma prevista dall'art.18 bis è una norma generale, prevista per il procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione.*

*Per tutti i procedimenti gestiti a livello telematico, con strumento e/o piattaforme informatiche può essere prevista una ricevuta di corretta acquisizione da parte del sistema.*

#### **4. La CdS preliminare può essere chiesta dal privato interessato?**

*Sì, la conferenza di servizi può essere richiesta dal privato. Si veda l'art.14 co.2 L.241/90:*

*“2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.”*

- 5. Per l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 - forma semplificata - modalità asincrona: il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, legge n. 241/1990 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;" Può essere fissato entro i 45 gg. in qualsiasi momento o ci sono dei limiti? Quindi riassumendo è corretto il seguente procedimento: entro cinque gg. va convocata; entro i successivi 15 gg. si possono richiedere integrazioni; entro i successivi 45 gg. devono pervenire le determinazioni.**

*Il termine dei 45/90 giorni è un termine massimo. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione si convoca la conferenza di servizi, entro 15 giorni dalla convocazione possono essere richieste integrazioni.*

*Quindi entro 45/90 giorni dalla convocazione devono pervenire le determinazioni da parte degli enti coinvolti. Entro 5 giorni lavorativi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.*

- 6. Si può indire una conferenza di servizio decisoria asincrona nel caso di valutazione da parte della sola Soprintendenza nel caso di progetto edilizio su edificio con vincolo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004?**

*La disciplina della conferenza di servizi ai sensi degli artt.14 e seguenti della L.241/90 detta le condizioni generali per l'indizione della conferenza di servizi: qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dalla normativa, la conferenza deve essere convocata indipendentemente dalla tipologia/ambito entro il quale viene attivato l'endoprocedimento.*

- 7. La regione Umbria non ha adeguato la L. r. 10/2014 TU in materia di commercio in merito alla conferenza di servizi. Dobbiamo comunque procedere con l'applicazione della normativa regionale o ci dobbiamo riferire a quanto previsto dal D. Lgs 127/2016 in materia di conferenza di servizi?**

*Il d.lgs.127/2016 ha innovato gli articoli 14 e seguenti della L.241/90 che è norma di riferimento statale per il procedimento amministrativo. Per la gerarchia delle fonti, in generale, la legge statale prevale sulla norma regionale. Si consiglia comunque di inoltrare eventuale quesito al servizio di riferimento della regione Umbria.*

- 8. La disciplina relativa alla conferenza di servizi prevale su disciplina regionale precedente in materia di commercio della Regione Veneto?**

*Come già specificato nella precedente risposta, il d.lgs.127/2016 ha innovato gli articoli 14 e seguenti della L.241/90 che è norma di riferimento statale per il procedimento amministrativo. Per la gerarchia delle fonti, in generale, la legge statale prevale sulla norma regionale. Si consiglia comunque di inoltrare eventuale quesito al servizio di riferimento della regione Veneto.*

- 9. È corretto indire la CdS decisoria anche nel caso in cui l'Amministrazione procedente debba acquisire un solo parere, oltre al proprio di competenza? Grazie**

*L'art.14 co.2 della L.241/90 fa riferimento a 2 o più pareri resi da diverse amministrazioni:*

*“2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.”*

*In caso di un solo parere si può fare riferimento all'art.17 bis L.241/90 del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche.*

- 10. Il termine di 90 giorni in caso di presenza di Soprintendenza, valgono anche per tutti gli altri enti convocati della conferenza asincrona?**

*Il termine di 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni volte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini si riferisce al procedimento nel suo complesso e quindi è valido per tutti gli enti coinvolti nella conferenza.*

**11. Se uno degli enti coinvolti chiede integrazioni oltre i 15 GG e il SUAP le accoglie ugualmente opera ugualmente la sospensione dei termini?**

*Il termine dei 15 giorni per la richiesta di integrazioni è perentorio.*

*Come prassi (e suggerimento), qualora la richiesta venga inoltrata oltre i 15 giorni, ai fini del non aggravamento del procedimento per il privato:*

- *La richiesta di integrazioni può essere trasmessa al privato senza sospendere il procedimento;*
- *Se non si tratta di integrazioni che sono fondamentali per l'espressione del parere/rilascio della determinazione finale, gli enti potrebbero eventualmente inserire la stessa richiesta sotto forma di prescrizione.*

**12. La determinazione conclusiva della cds può sostituire il provvedimento conclusivo autorizzatorio unico?**

*La determinazione conclusiva della conferenza ha valore provvedimento e sostituisce il provvedimento finale Suap: l'art.7 del DPR 160/2010 infatti richiama espressamente gli artt.14 e segg. L.241/90 per lo svolgimento della conferenza di servizi, che diventa obbligatoria "quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici."*

**13. Nella Scia condizionata, quando è richiesta una sola autorizzazione di altra amministrazione, come ad es. licenza vendita preziosi, è obbligatorio convocare la cds come dice il dlgs 222, che comunque contrasta con la L. 241 che dice due o più pareri diverse amministrazioni?**

*L'art.14 co.2 della L.241/90 fa riferimento a 2 o più pareri resi da diverse amministrazioni:*

*"2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti."*

*Tale articolo rappresenta quindi la regola generale per la convocazione della conferenza di servizi.*

*Nel caso della scia condizionata cui ci si riferisce (voce n.35 d.lgs.222/2016) è presente la sola richiesta di autorizzazione oltre alla scia per esercizio di vicinato di competenza del SUAP.*

*Si ritiene pertanto che la conferenza debba essere convocata quando siano presenti altri pareri/endoprocedimenti da richiedere di competenza di almeno 2 amministrazioni diverse, oltre la procedente.*

**14. Per i procedimenti che riguardano la sismica vale il silenzio assenso (come dai nuovi articoli sulla CdS) oppure non vale ai sensi dell'art. 20 c. 4 (procedimento riguardante la pubblica incolumità)? Se non vale, che cosa si intende per "pubblica incolumità"?**

*Il d.lgs.127/2016 non definisce in dettaglio quali siano le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.*

*Tuttavia richiama in maniera espressa l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso senza condizioni anche per queste amministrazioni.*

*La filosofia che sta alla base del d.lgs.127/2016 è cioè quella di favorire la conclusione certa dei procedimenti e delle conferenze di servizi, anche attraverso l'acquisizione di silenzi assenti da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.*

*Pertanto, a livello estensivo, parrebbe applicabile il silenzio assenso anche alle autorizzazioni sismiche.*

*A livello pratico, tuttavia, questa linea risulta difficilmente percorribile, stante le diverse prescrizioni che solitamente vengono inserite nelle determinazioni finali (che vanno a condizionare inevitabilmente l'intervento) e vista l'inscindibilità dell'autorizzazione sismica con il titolo edilizio.*

*Per fare fronte ad un eventuale mancato rispetto dei tempi di conclusione della conferenza di servizi, si potrebbe utilizzare la data per l'eventuale conferenza di servizi simultanea fissata nella comunicazione di convocazione della conferenza di servizi.*

**15. Per il pagamento degli oneri esiste un termine?**

*Generalmente viene previsto all'interno dei regolamenti comunali o negli atti di riferimento che vanno a stabilire gli importi.*

**16. Cosa si intende per AUA singola non inserita in un procedimento unico...caso in cui Lei ha detto di non appesantire il procedimento con convocazione di C.d.S.?**

*Si tratta di istanza contenente la sola richiesta di rilascio di Aua. Trattandosi di procedimento che richiede l'attivazione di un solo ente, non è necessaria la convocazione di una conferenza di servizi.*

**17. Occorre quindi fare distinzione fra procedimento unico che comprende un titolo edilizio e procedimento unico con atti di assenso diversi dal titolo edilizio?**

*Si configura un procedimento ordinario ex art.7 DPR 160/2010 "quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici." Ciò indipendentemente dagli enti che vengono coinvolti.*

**18. Se i vigili del fuoco non si esprimono il loro parere è da intendersi favorevole?**

*La normativa prevede all'art.14 bis co.4 L.241/90 per tutti gli enti coinvolti:*

*4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.*

**19. Se l'impresa non rispetta il regime amministrativo ex 222, es. presenta la SCIA per somministrazione senza notifica sanitaria, il SUAP che responsabilità ha? È tenuto a 'fermare' il procedimento?**

*Il compito del Suap è quello di presidiare i tempi del procedimento e di verificare l'attivazione dei necessari endoprocedimenti per l'istanza che viene presentata.*

*A fronte della presentazione di una scia di somministrazione priva di notifica sanitaria, è possibile inviare una richiesta di conformazione così come previsto dall'art.19 co.3 L.241/90, qualora ne sussistano i presupposti.*

**20. Se la documentazione è incompleta per mancata indicazione dei "titoli abilitativi" necessari il SUAP come deve/dovrebbe agire?**

*Il compito del Suap è quello di presidiare i tempi del procedimento e di verificare l'attivazione dei necessari endoprocedimenti per l'istanza che viene presentata.*

*È possibile inviare una richiesta di conformazione così come previsto dall'art.19 co.3 L.241/90, qualora ne sussistano i presupposti.*

**21. In caso di scia unica che include lavori edilizi da svolgere e avvio attività commerciale, come gestire la tempistica prolungata dei lavori ? È l'attestazione di conformità igienico sanitaria della parte non edilizia che non può essere dichiarata?**

*L'esercizio dell'attività commerciale presuppone il rispetto dei requisiti edilizi, igienico sanitari e l'agibilità dell'immobile.*

*Pertanto l'efficacia della scia di avvio dell'attività commerciale sarà subordinata alla conclusione dei lavori edilizi e di questo se ne dovrà dare atto nella comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione da parte del Suap agli enti competenti della scia edilizia (che viene sempre inviata per conoscenza anche all'impresa/procuratore speciale).*

**22. Qualora contestualmente ad una pratica edilizia siano necessari pareri rilasciati da servizi dello stesso comune ma diversi dall'edilizia (es. Lavori Pubblici, ambiente, ecc.) come ci si comporta? Si attiva la C.d.S o deve essere il Servizio edilizia a recuperare i pareri nell'ambito del proprio procedimento istruttorio?**

*Il Suap deve attivare tutti gli enti e servizi coinvolti nel procedimento: qualora sia necessario acquisire almeno un atto di autorizzazione espressa e siano presenti più pareri di soggetti diversi, è possibile attivare una conferenza di servizi.*

**23. In presenza di due settori separati SUAP e SUE, è obbligatorio che le istanze/scia/comunicazioni relative all'edilizia produttiva siano presentate al SUAP oppure grazie ad un'organizzazione interna differente, è possibile che tutta l'edilizia produttiva possa rientrare all'interno del SUE? Grazie**

*Il DPR 160/2010 e tutti i decreti delegati attuativi della L.124/2015 individuano e rafforzano il ruolo del Suap quale unico punto di accesso per tutte le vicende amministrative che riguardano le attività produttive, quindi anche tutta la parte dell'edilizia produttiva.*

*Inoltre, all'interno della stessa L.R.15/2013 si individuano in maniera espressa i due canali separati: suap per le istanze relative ad attività produttive e Sue per l'edilizia residenziale.*

**24. A proposito della domanda "In presenza di due settori separati SUAP e SUE, è obbligatorio che le istanze/scia/comunicazioni relative all'edilizia produttiva siano presentate al SUAP oppure grazie ad un'organizzazione interna differente, è possibile che tutta l'edilizia produttiva possa rientrare all'interno del SUE?"**

**L'ANCI ha diramato una nota che chiarisce che il SUAP assorbe la competenza del SUE, quindi in caso di fabbricato/impianto totalmente o anche solo parzialmente produttivo, prevale il SUAP.**

*Il DPR 160/2010 e tutti i decreti delegati attuativi della L.124/2015 individuano e rafforzano il ruolo del Suap quale unico punto di accesso per tutte le vicende amministrative che riguardano le attività produttive, quindi anche tutta la parte dell'edilizia produttiva.*

*Inoltre, all'interno della stessa L.R.15/2013 si individuano in maniera espressa i due canali separati: suap per le istanze relative ad attività produttive e Sue per l'edilizia residenziale.*